

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 12 marzo 2021, n.184

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Reg. (UE) n. 2020/872 - Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1009 - Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 - Misura 21 "Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. - Approvazione Bando Intervento 21.1.2 Secondo Avviso - Intervento a favore delle Aziende Agricole.

- VISTO** il **D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii**, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA** la **L.R. n. 12 del 02 Marzo 1996** e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
- VISTE** le **Deliberazioni della Giunta Regionale** n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n. 655 del 23/02/1998, n.2903 del 13/02/2004;
- VISTA** la **L.R. n. 34 del 06/09/2001**, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTI** il **D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118**, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- VISTO** il **D.lgs. 14.03.2013, n.33** “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;
- VISTA** la **L.R. n. 31 del 25/10/2010** che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001;
- VISTE** la **Legge 07.08.2012, n. 134** “Misure urgenti per la crescita del paese” e la **Legge 06.11.2012, n. 190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA** la **D.G.R. n. 693 del 10/06/2014**, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale” riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della DGR 147/14;
- VISTA** la **D.G.R. n. 624 del 07.06.2016** avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;
- VISTA** la **D.G.R. n. 209 del 17.03.2017** avente ad oggetto “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”;
- VISTO** il **D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019** di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe;
- RICHIAMATA** la **D.G.R. n. 524 del 05.08.2019** inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e l’approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro;
- VISTA** la **L.R. 30.12.2019, n. 29**;
- VISTO** il **Regolamento 10.02.2021, n. 1**, pubblicato sul B.U.R. del 10.02.2021, ed in particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, che disciplina la fase transitoria fini all’adozione degli atti di cui all’art. 5 del Regolamento stesso;
- VISTA** la **L.R. 28.12.2020 n. 45** “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021”;
- VISTO** il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei;

- VISTO** l'Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (Regolamento FEASR) e ss. mm. ii.:
- **Articolo 39 ter** che prevede il sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19;
 - **Articolo 49, il paragrafo 2** prevede che le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 ter, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata;
 - **Articolo 59, il paragrafo 6 bis** prevede che il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2020/1009, modificativo dei reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- VISTI** gli Art. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2020 che modifica i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):
- **Articoli 4 e 14 e Allegati I, IV e VII** come modificato dal regolamento n. 2020/1009;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità:
- **Articolo 46** come modificato dal regolamento n. 2020/1009;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- RICHIAMATO l'articolo 1 del predetto Regolamento (UE) 2220/2020**, in base al quale per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022;
- PRESO ATTO che il medesimo articolo 1 del predetto Regolamento (UE) 2220/2020** stabilisce che la proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR, di cui al paragrafo 1 del ridetto articolo, lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio di cui all'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- VISTO l'articolo 7 punto 8 del predetto Regolamento (UE) n. 2220/2020** che ha sostituito il paragrafo 4 dell'articolo 39 *ter* del reg. n. 1305/2013 come segue:
- «4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 30 giugno 2021. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori.»;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020**: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19** "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23** "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.", convertito con modificazioni dalla L. n.40 del 5 giugno 2020;
- VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33** "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;
- VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34**: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020** "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.";
- VISTO il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104** "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- VISTO** il **Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125** “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.”, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159;
- VISTO** il **Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137** “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020;
- VISTO** il **Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158** “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;
- VISTO** il **Dpcm 3 dicembre 2020** “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».”;
- VISTO** il **Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172** “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”;
- VISTO** il **Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1** “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- VISTO** il **Dpcm 14 gennaio 2021** “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».”;
- VISTA** l'**ordinanza del Ministro della Salute in data 27 febbraio 2021** in cui si stabiliscono Misure di contenimento del contagio nella Regione Basilicata e, in particolare “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermo restando quanto previsto dal e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Basilicata si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”;
- VISTO** il **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il **Codice in materia di protezione dei dati personali** di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo **modificato dal Decreto legislativo 10 agosto**

2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 205 del 04-09-2018;

VISTA **la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015**, pubblicata sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2015, concernente la "Definizione di criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della L. n. 147/2013 previsti dall'accordo di partenariato 2014/2020";

VISTA **la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 8678 del 02.12.2020** che approva le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata e con cui è stata adottata la Versione 9.1 del Programma, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 8259;

VISTA **la D.G.R. n. 8 del 28.01.2021** di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 8678 del 02.12.2020 relativa alla **versione 9** del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata;

DATO ATTO che con il **Regolamento (UE) 2020/872** è stata definita una misura specifica denominata M21 "Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19";

RICHIAMATA **la nota del Ministero DG DISR - DISR 02 - Prot. n.0022540 del 22/06/2020** con la quale le AdG dei PSR italiani sono invitate a voler procedere con la pubblicazione dei bandi relativi alla Misura 21, anche in forma condizionata e prima dell'approvazione formale della modifica;

DATO ATTO altresì, che sono stati avviate le interlocuzioni con la DG AGRI relativamente alla ulteriore proposta di specifica modifica del PSR Basilicata 2014 – 2020 da parte della CE, in conformità dell'art. 11 Reg. UE 1305/2013 e ss. mm. ii., finalizzata ad aggiornare la scheda di Misura 21 ai nuovi parametri di riferimento;

VISTA **la D.G.R. n. 680 del 29.09.2020** avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Reg. (UE) n. 2020/872 - Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1009 - Misura 21 "Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. - Approvazione Bando Intervento 21.1.2 - Intervento a favore delle Aziende Agricole. –";

DATO ATTO che le risorse disponibili per l'attivazione del Bando 21.1.2 Secondo avviso - ammontano ad euro **€ 8.495.000,00** ed il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale, erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie;

- che, per l'intervento 21.1.2 Secondo avviso l'importo del sostegno è erogabile, una tantum, per ciascuna impresa agricola da un massimo di **€ 5.000,00** ad un minimo di **€ 2.000,00** definito ex – post sulla base del numero di imprese ammesse e

finanziabili;

- che Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime “de minimis” di cui al Reg. 1408/2013 e ss. mm. ii. e della Comunicazione della CE (2020/C 112 I/01) “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;

DATO ATTO che l'avviso pubblico produrrà effetti nei confronti dei beneficiari solo a seguito dell'approvazione della proposta di modifica del PSR Basilicata, pertanto l'approvazione della proposta di modifica costituisce condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto; nelle more dell'avveramento della condizione l'amministrazione procederà all'istruttoria delle domande ed alla predisposizione degli atti amministrativi finalizzati all'erogazione dei contributi, ma i pagamenti restano subordinati all'approvazione della proposta di modifica da parte della Commissione Europea;

RITENUTO di stabilire sin d'ora che:

- non è possibile cumulare il premio con la **tipologia di intervento 21.1.1**, e con la **tipologia di intervento 21.1.2** di cui alla D.G.R. 680/2020;
- i potenziali beneficiari che presentano domanda di sostegno non potranno vantare nessuna posizione giuridica qualificata nei confronti dell'Amministrazione regionale e che la stessa è esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto, che resta subordinato alla definitiva approvazione della proposta di modifica del Programma PSR da parte della Commissione Europea;

VISTO lo schema di bando sottomisura 21.1.2 Secondo avviso: “Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19- Intervento a favore delle Aziende Agricole” all'uopo predisposto dal competente Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014/2020, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato 1**);

VISTA la **D.G.R. 323 del 15.05.2020** “D.G.R. n. 254 del 28.03.2017 e ss.mm. ii. - Linee di indirizzo per la gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative regionali - Misure non connesse alla superficie o animali - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.;

VISTA la **D.G.R. 785 del 26.07.2017 e ss. mm. ii.** relativa all'adozione delle disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alle superficie e/o animali;

PRESO ATTO che l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, di:

1. **approvare** il Bando (Allegato 1) predisposto dall'Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 relativo alla Sottomisura 21.1.2 Secondo Avviso: **"Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19-Intervento a favore delle Aziende Agricole"**;
2. **dare atto** che le risorse finanziarie per l'attivazione del Bando di cui al punto precedente sono pari **ad € 8.495.000,00**;
3. **dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della regione Basilicata;
4. **stabilire** in **30** (trenta) giorni a far data dalla pubblicazione sul BUR del Bando di cui al punto 1 il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sui portali SIARB e SIAN;
5. **dare atto** che i pagamenti dei contributi di cui al presente Avviso Pubblico restano subordinati all'approvazione della proposta di modifica del PSR di cui in premessa da parte della Commissione Europea;
6. **dare atto** che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all'attuazione del Bando di cui al punto 1, potranno essere adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020;
7. procedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito istituzionale regionale, www.regione.basilicata.it, e sul sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale, <http://europa.basilicata.it/feasr/>.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Salvatore Gala** _____

IL DIRIGENTE **Rocco Vittorio Restaino** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi



Priorità 2

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole potenziando la competitività e la redditività.

BANDO PUBBLICO MISURA 21

Sottomisura 21.1 “Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” - Intervento 21.1.2 – “Sostegno a favore delle Aziende Agricole”

- SECONDO AVVISO -

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
 Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 2014-2020
 Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale
 Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza
 web: www.europa.basilicata.it/feasr | adg.psr@regione.basilicata.it
 twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)



Sommario

Articolo 1 – Definizioni	2
Articolo 2 - Nota introduttiva	3
Articolo 3 – Obiettivi.....	3
Articolo 4 - Ambito territoriale	3
Articolo 5 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità	3
Articolo 6 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento del sostegno	4
Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda	5
Articolo 8 – Criteri di selezione.....	6
Articolo 9 - Documentazione richiesta	6
Articolo 10 - Valutazione e selezione delle domande di sostegno.....	6
Articolo 11 – Termini e scadenze per l’esecuzione dell’operazione	6
Articolo 12 - Pagamenti	7
Articolo 13 - Gestione delle Domande di Pagamento	7
Articolo 14 – Obblighi del beneficiario	7
Articolo 15 - Varianti e proroghe.....	7
Articolo 16 - Il Responsabile del procedimento	7
Articolo 17 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali	7
Articolo 18 - Disposizioni finali	8

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

Autorità di Gestione (AdG PSR): Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art. 66 del Reg. UE 1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.

Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS): Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020.

Responsabili del Procedimento (RdP): Funzionario dell'ufficio competente a supporto del RdM / RdS, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90

OP – AGEA: l'organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1306/2013.

UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare.

Comitato di Sorveglianza (CdS): Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art. 49 del Reg. UE 1303/2013 ed art. 74 del reg. 1305/2013).

Beneficiario: Il soggetto cui viene concesso ed erogato il contributo.

Fascicolo aziendale: l'elemento che all'interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il fascicolo aziendale (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di sostegno e pagamento.

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario compilano e rilasciano sulla piattaforma informatica SIAN le domande di sostegno e pagamento.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale <https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp> piattaforma digitale dell'Organismo Pagatore Agea per il rilascio della Domanda di Sostegno e di Pagamento.

SIA-RB: Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata <https://agricoltura.regione.basilicata.it/> piattaforma della Regione Basilicata per l'inoltro della documentazione prevista dal presente Bando

Articolo 2 - Nota introduttiva

L'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020, in forza dell'art. 39-ter del Reg. UE 1305/2014 e ss. mm. ii., intende attivare una nuova misura, la M 21, volta a garantire un sostegno eccezionale e temporaneo in favore delle aziende agricole colpite dagli effetti della crisi sanitaria COVID – 19.

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, ha interessato le aziende agricole lucane, determinando un calo di fatturato. La sottomisura prevede il pagamento **una tantum** di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Il presente avviso è indirizzato alle aziende agricole operanti in Basilicata.

Il presente avviso pubblico è subordinato all'approvazione di specifica modifica del PSR Basilicata 2014 – 2020 da parte della CE (cfr. art. 11 Reg. UE 1305/2013 e ss. mm. ii.)

Articolo 3 – Obiettivi

Obiettivo principale della sottomisura 21.1 “Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” è quello di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

La sottomisura 21.1 risponde alla seguente focus area:

2a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Articolo 4 - Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Articolo 5 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda le aziende agricole, in possesso di fascicolo aziendale, attive in Basilicata che:

- i) siano attive alla data di presentazione della domanda di sostegno ed abbiano avviato l'attività entro e non oltre il 31/05/2020;

- ii) abbiano conseguito per l'anno 2019 un fatturato derivante da attività agricola pari almeno a 7.000,00 euro¹;
- iii) dimostrino di aver subito una riduzione di fatturato, nel semestre giugno - dicembre 2020 rispetto al medesimo periodo 2019 pari ad almeno il 25%²;
- iv) siano iscritte alla Camera di Commercio (CCIAA) della Basilicata.

Non sono ammissibili le imprese con contabilità in regime di esonero IVA nel 2019 (se attive) e nel 2020. Non sarà comunque possibile erogare un aiuto superiore alla perdita di fatturato in valore assoluto, al fine di evitare sovra – compensazione.

In considerazione della natura “una – tantum” del sostegno, non è consentita la presentazione della domanda alle aziende beneficiarie del bonus di cui alla DD n° 14AI.2021/D.00168 del 25/2/2021.

Resta inteso che il proponente dovrà restare in attività fino all'espletamento di tutti i controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento.

Articolo 6 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento del sostegno

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso ammonta ad **€ 8.495.000,00**

L'importo del contributo pubblico erogabile, per ciascuna azienda agricola, sarà compreso tra un massimo di **€ 5.000,00** ed un minimo di **€ 2.000,00**, in relazione alla perdita di fatturato, espressa in percentuale, secondo una formula³ che prevede di assegnare il massimo contributo all'azienda che registra la maggior perdita di fatturato in percentuale, per poi procedere proporzionalmente con le altre.

Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime “de minimis” di cui al Reg. 1408/2013 e ss. mm. ii. e della Comunicazione della CE (2020/C 112 I/01) “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente per tutte le istanze ammissibili si procederà secondo graduatoria in base al solo calo di fatturato in perdita percentuale.

Le aziende attivate nel periodo 09 Marzo 2020 – 31 Dicembre 2020 avranno diritto all'aiuto di € 2.000,00 a prescindere dal numero di richieste o dalla pubblicazione della eventuale graduatoria.

¹ = Requisito non necessario per le aziende che abbiano avviato l'attività dal 09 Marzo 2020 al 31 dicembre 2020

² = Idem come sopra

³ = **Aiuto concedibile = (5000*Fn)/Fmax**. Con Fn la perdita percentuale dell'azienda per la quale si calcola l'aiuto e Fmax la perdita percentuale di fatturato corrispondente al valore maggiore presente in graduatoria a cui sarà assegnato il massimo del contributo (€ 5.000,00).

L'aiuto minimo sarà comunque pari ad € 2.000,00 a meno che non ci siano situazioni di sovra compensazione. Nell'ipotesi in cui l'aiuto spettante risulti essere superiore alla perdita di fatturato in valore assoluto, al richiedente sarà corrisposto un aiuto sino alla reale perdita di fatturato, al fine di evitare sovra compensazioni. (Esempio se un'azienda ha un valore assoluto di perdita di fatturato di € 1.688,00 non potrà esserle comunque corrisposto un aiuto superiore a tale valore).

L'aiuto in oggetto non è cumulabile con l'aiuto di cui all'intervento 21.1.1 (agriturismi e fattorie didattiche) e con l'aiuto 21.1.2 (aziende agricole) di cui all'annualità 2020.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda

Il presente avviso attiva un bando dematerializzato che si svilupperà in due distinte fasi.

Fase 1: Rilascio dal portale SIAN

Il rilascio della domanda di sostegno sul SIAN deve avvenire per il tramite di C.A.A. o liberi professionisti già accreditati.

Fase 2: Accesso al SIA-RB

La piattaforma informatica "SIA-RB" è accessibile tramite connessione al portale <http://agricoltura.regione.basilicata.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/> nella sezione "Servizio PSR – Pratiche". Per la candidatura della domanda sulla piattaforma "SIA-RB" è necessario che i richiedenti ed eventuali delegati posseggano un'identità digitale SPID. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. ii, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 6 del presente Bando e dell'informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e ss. mm. ii. e del Reg. UE n. 679/2016) dovrà essere firmata digitalmente o in forma autografa dal legale rappresentante. All'interno della sezione "PSR 2014-2020" della piattaforma informatica "SIA-RB" è possibile consultare e scaricare al seguente link: https://agricoltura.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/2020/03/Manuale_utente_PSR_PRATICHE-v2.pdf il documento contenente le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica, a partire dalla pubblicazione del Bando sul BURB.

Il proponente dovrà compilare uno specifico campo, avente valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e ss. mm. ii., e valorizzare le seguenti voci:

- Fatturato 2019 che dovrà essere almeno pari ad € 7.000,00.
- Fatturato derivante da attività agricola 2020 (giugno - dicembre).
- Fatturato derivante da attività agricola 2019 (giugno - dicembre).

Flaggare l'apposito spazio nel caso si tratti di azienda agricola attivatasi nel periodo 09 marzo 2020 – 31 dicembre 2020.

Si evidenzia che, in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di Gestione controllerà i dati di fatturato inseriti e che si procederà come da normativa specifica in caso di false attestazioni.

Articolo 8 – Criteri di selezione

L'eventuale graduatoria sarà sviluppata secondo la perdita di fatturato valutato sino alla terza cifra decimale. Nell'ipotesi di situazioni di ex aequo, sarà data precedenza al soggetto più giovane (titolare o legale rappresentante).

Articolo 9 - Documentazione richiesta

Il rilascio della domanda di sostegno va effettuato **entro e non oltre 30 (trenta) giorni (sino alle ore 17:00)** a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURB del presente avviso, **pena la non ammissibilità della richiesta.**

La domanda di sostegno rilasciata dal SIAN unitamente a documento di riconoscimento, al modello IVA 2019, dovrà essere inviata mediante il **SIARB** entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla pubblicazione sul BURB. Il SIARB sarà chiuso alle ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.

Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURB gli aventi diritto al bonus dovranno, entro e non oltre 15 giorni, trasmettere mediante il SIARB la dichiarazione IVA 2020.

Articolo 10 - Valutazione e selezione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno saranno istruite sulla base di quanto previsto nel paragrafo 8 delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali”* di cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 e ss. mm. ii.

Al termine della fase istruttoria sarà pubblicato **l'esito istruttorio** con indicazione delle aziende <ammesse e finanziate> e <non ammesse> con le relative motivazioni.

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare istanza di riesame indirizzata al RdS, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti istruttori sul BURB.

Articolo 11 – Termini e scadenze per l'esecuzione dell'operazione

Al fine di velocizzare l'esecuzione delle operazioni e, in considerazione della natura di sostegno temporaneo eccezionale della Misura, **la pubblicazione sul BURB degli esiti istruttori equivale a notifica ai beneficiari dell'atto di concessione individuale del sostegno.**

Articolo 12 - Pagamenti

I beneficiari avranno **tempo 30 (trenta) giorni**, a partire del giorno successivo alla pubblicazione sul BURB della graduatoria definitiva, per presentare domanda di pagamento a titolo di SALDO, mediante la piattaforma SIAN.

Decorso il suddetto termine di 30 (trenta) giorni i potenziali beneficiari **non avranno più titolo** a presentare la domanda di pagamento e quindi a beneficiare dell'aiuto forfettario, salvo che non si verifichino le situazioni di forza maggiore esplicitamente previste dall'art. 2 del Reg. UE 1306/2014 e ss. mm. ii.

Articolo 13 - Gestione delle Domande di Pagamento

La procedura per i controlli della domanda di pagamento, seguiranno le disposizioni dell'OP - AGEA, eventualmente integrate dall'ufficio UECA.

Articolo 14 – Obblighi del beneficiario

La firma dell'atto individuale di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario. In particolare:

- ✓ obblighi derivanti dal rispetto dei tempi di presentazione delle domande di pagamento;
- ✓ obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie.

Articolo 15 - Varianti e proroghe

Non pertinente.

Articolo 16 - Il Responsabile del procedimento

La presente procedura è attestata all'Ufficio dell'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020. Il Responsabile di Sottomisura è pertanto individuato nel dirigente pro tempore dello stesso Ufficio, dott. Rocco Vittorio Restaino. Il Responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Gala.

Articolo 17 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di sostegno, in relazione al D. Lgs. n.196/2003 e ss.

mm. ii. e del Reg. UE n. 2016/679, che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. n.1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RdS. Il bando e gli atti conseguenti saranno pubblicati sul BURB della Regione Basilicata e sui siti www.regione.basilicata.it e www.europa.basilicata.it/feasr.

Articolo 18 - Disposizioni finali

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Si rammenta che tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

- a) la revoca del finanziamento concesso;
- b) l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;
- c) l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- d) l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR 2014 – 2020 della Regione Basilicata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata", alle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n° 323/2020, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.